

LE MANSIONI PROIBITE DELL'EDUCATORE PROFESSIONALE

Nella quotidianità del lavoro di educatore spesso ci si è dovuti districare tra richieste ed incarichi non congrui al contorno professionale per cui si esercita il ruolo e per cui ci si è formati con tanta dedizione.

Durante diversi anni di carriera infatti, è possibile imbattersi in diverse pretese particolari: alcune piuttosto tipiche, che vanno dalla somministrazione dei farmaci, all'imbocco dei soggetti disfagici, all'assistenza sanitaria primaria in bagno, ad esempio; altre piuttosto anomale o, per dire la verità, alquanto imbarazzanti, che vanno dalla richiesta di aiuto durante i traslochi, allo sgomberare aree di lavoro e addirittura fino al richiedere, in modo non retribuito ovviamente, di svolgere a casa il lavoro inerente la documentazione e la progettazione.

Ecco dunque, ad uso dei colleghi, una tabella per districarsi sul lavoro e per sapere come agire se dovessimo trovarci in queste situazioni.

MANSIONE	A CHI COMPETE	POSSO SVOLGERLA COME EDUCATORE?	COSA SUCCEDDE SE LA SVOLGO?	COSA FARE E A CHI RIVOLGERMI SE VIENE RICHIESTO?
IMBOCCO DISFAGICI	O.S.S.	NO. A meno che non si sia svolto corso apposito.	Se svolgo questa mansione senza aver svolto apposito corso sono responsabile civilmente e penalmente di eventuali incidenti e l'assicurazione non copre il danno.	Fare eccezione scritta con richiesta di corso apposito, senza il quale si rifiuta la mansione; in caso di problemi rivolgersi al sindacato o al proprio avvocato di fiducia e far agire loro.
ASSISTENZA IGIENICO-SANITARIA	O.S.S.	NO. A meno che non si sia svolto corso apposito, in particolare su movimentazione carichi umani e sulle procedure igieniche.	Se svolgo questa mansione senza aver svolto apposito corso sono responsabile civilmente e penalmente di eventuali incidenti e l'assicurazione non copre il danno.	Fare eccezione scritta con richiesta di corso apposito, senza il quale si rifiuta la mansione; in caso di problemi rivolgersi al sindacato o al proprio avvocato di fiducia e far agire loro.
SOMMINISTRAZIONE FARMACI	INFERMIERE	NO, in alcun modo, fuori dalle seguenti eccezioni: 1) somministrazione del farmaco salvavita (come da regolamento della C.R.I.); 2) somministrazione in ambiente scolastico con personale individuato e formato, dietro autorizzazione di ASL e MMG e con corso preparatorio.	Fuori dalle ESCLUSIVE eccezioni previste dai punti 1 e 2, <u>commetto il reato di esercizio abusivo di professione</u> (art. 358 c.p.) e rischio da sei mesi a cinque anni di reclusione e fino a 50.000 euro di ammenda, oltre al deferimento all'eventuale ordine di appartenenza. La posizione penale si aggrava in caso di incidente.	Se si è al di fuori delle eccezioni previste ai punti 1 e 2 della terza colonna, eccipere che si sta chiedendo di commettere un reato ma non polemizzare: farsi mettere la richiesta per iscritto con ordine di servizio, intanto pre-allertare il sindacato o il proprio legale. In caso arrivasse l'ordine di servizio, recarsi con quello dal sindacato / legale.
PULIZIA-SANIFICAZIONE DEI LOCALI	PERSONALE ADDETTO	NO. Si tratta di un demansionamento: esistono procedure specifiche sia per sanificare che per trattare i prodotti, la mansione deve essere svolta da personale specializzato.	In caso di infortunio, non soltanto potrei veder non riconosciuta la malattia dall'I.N.A.I.L. ma, addirittura, la stessa INAIL potrebbe chiedermi i danni. Se nell'infortunio è coinvolto un altro soggetto o un utente allora sorgono altre responsabilità civili e penali.	Chiedere ordine di servizio scritto, senza discutere o polemizzare, e recarsi con quello dal sindacato / legale di fiducia.
TRASLOCHI e/o SGOMBERI	PERSONALE ADDETTO	NO. Si tratta di un demansionamento: esistono procedure e competenze specifiche per movimentare carichi eccezionalmente pesanti, per usare gli attrezzi di lavoro previsti e per gestire gli spazi durante un trasloco; la mansione va svolta da personale specializzato.	In caso di infortunio, non soltanto potrei veder non riconosciuta la malattia dall'I.N.A.I.L. ma, addirittura, la stessa INAIL potrebbe chiedermi i danni. Se nell'infortunio è coinvolto un altro soggetto o un utente allora sorgono altre responsabilità civili e penali.	Chiedere ordine di servizio scritto, senza discutere o polemizzare, e recarsi con quello dal sindacato / legale di fiducia.

Per quanto riguarda le ore non retribuite di relazione e back-office, possiamo dire solo una cosa: rifiutate sempre di eseguire lavoro non pagato e fate intervenire i sindacati. Ricordiamoci che le relazioni e la progettazione sono una precisa mansione dell'educatore, prevista anche dal suo primo decreto istitutivo (520/98), quindi nessuno può richiedere questa mansione senza retribuirlo; se non si viene pagati il sindacato va contattato immediatamente. Inoltre, bisogna ricordarsi che in base alla normativa sul trattamento dei dati personali, non si possono portare a casa le cartelle degli utenti, quindi anche questo è un motivo per svolgere il lavoro amministrativo all'interno dell'orario di lavoro retribuito.

Di seguito una breve bibliografia ove si trovano tutte le norme riassunte nella tabella sopra.

Ad uso esclusivo dei soci M.I.L.L.E., nell'area privata del sito, esiste un documento completo, un piccolo saggio scritto da Alberto Di Monaco e Luigi Giuva che tratta la storia delle tre professioni coinvolte in queste mansioni: OSS, Infermiere ed Educatore Professionale, una sezione dedicata agli aspetti normativi che espone i rischi di un mansionario corretto e, infine, una terza parte che spiega come agire e come difendersi da quelle che abbiamo chiamato le mansioni "proibite" dell'Educatore Professionale.

Bibliografia normativa:

- - L. 29 ottobre 1954, numero 262;
- - D.P.R. 14 marzo 1974, numero 225, titolo quinto;
- - D. M. 8 ottobre 1998, numero 520;
- - L. 26 febbraio 1999, numero 42;
- - Accordo Conferenza Permanente Stato-Regioni del 22 febbraio 2001;
- - Circolare M.I.U.R. del 25 novembre 2005, controfirmata in accordo col Ministero della Salute;
- - D. Lgs. 9 aprile 2008, numero 81;
- - R.G.P.D. (U.E.) 4 maggio 2016, numero 679, ratificato in G.U. Il 27 aprile 2016, in vigore dal maggio 2018 come da disposizioni U.E.;
- - L. 27 dicembre 2017, numero 205, art. 1, commi 594-601;
- - L. 11 gennaio 2018, numero 3, titolo secondo.